



Regolamento sulla composizione e dei compiti delle Regioni e del Comitato centrale

I. Composizione

Art. 1 Il territorio della Svizzera è suddiviso nelle regioni seguenti:

Regione VNP:

Sezioni con sede nei Cantoni di BE / BS / BL / SO / AG

Regione USPRO:

Sezioni con sede nei Cantoni di VS / VD / FR / GE / NE / JU

Regione ORK:

Sezioni con sede nei Cantoni di ZH / SH / AR / AI / TG / GR / SG / GL

Regione IG Innerschweiz:

Sezioni con sede nei Cantoni di LU / UR / ZG / SZ / NW / OW

Regione Tessin:

Sezioni con sede nel Cantone TI

Art. 2 Il Comitato centrale è composto dai rappresentanti delle diverse regioni. È composta da 27 membri. Ogni regione ha diritto ai seggi in CC in proporzione al proprio numero di soci. La ripartizione è calcolata come segue :

▪	Fino a	1'000 soci	→	1	membro	in CC
▪	Fino a	2'000 soci	→	2	membri	in CC
▪	Fino a	3'000 soci	→	3	membri	in CC
▪	Fino a	4'000 soci	→	4	membri	in CC
▪	Fino a	5'000 soci	→	5	membri	in CC
▪	Fino a	6'000 soci	→	6	membri	in CC
▪	Fino a	7'000 soci	→	7	membri	in CC
▪	Fino a	8'000 soci	→	8	membri	in CC
▪	Fino a	9'000 soci	→	9	membri	in CC
▪	Fino a	10'000 soci	→	10	membri	in CC



- Art. 3** Le regioni propongono all'Assemblea dei delegati i loro candidati per il Comitato centrale. Esse vegliano affinché ogni sezione, per turno e in proporzione alla loro importanza, siano rappresentate nel Comitato centrale.
- Art. 4** Il membro del Comitato centrale dovrebbe essere Presidente o vicepresidente di una sezione, ma al minimo membro di comitato della stessa. Deve appartenere alla FSFP ai sensi dell'art. 5 dei suoi statuti e tuttora in attività.
- Art. 5** Una sezione composta da più di 1'000 membri ha diritto a un seggio permanente nel Comitato centrale. Essa può rinunciare a questo diritto a favore di un'altra sezione. Nessuna sezione può avere più di un membro nel Comitato centrale.
- Art. 6** In caso di dimissioni di un membro del Comitato Centrale o dell'Ufficio Esecutivo, la regione designa un sostituto con tutti i diritti e doveri, che deve essere eletto alla prossima Assemblea dei Delegati per la legislatura seguente.

II. Compiti e competenze

- Art. 7** Il Comitato Centrale si riunisce almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere convocato quando il Presidente, dopo aver consultato l'Ufficio Esecutivo, o un terzo dei suoi membri lo richiedono. Il Comitato Centrale può decidere se almeno un terzo dei suoi membri sono presenti. I voti e le elezioni si effettuano secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Delegati. In caso d'urgenza le decisioni sono accettate su consultazione. Le sedute vengono dirette dal Presidente o dal vicepresidente.

Oltre alle trattande ordinarie e periodiche all'ordine del giorno, le sezioni e le regioni possono, fino a 60 giorni prima della riunione, proporre mozioni. Una mozione che è inoltrata entro 30 giorni dall'inizio della riunione viene loro inviato nella lingua originale, con invio susseguente del documento tradotto. I documenti saranno sottoposti al CC nella riunione per la discussione d'entrata in materia. In caso di esito positivo la mozione dovrà essere discussa.



Art. 8 I compiti del Comitato Centrale in particolare sono:

- a) la gestione della Federazione, sotto riserva che essa sia prevista dagli statuti e dai regolamenti
- b) l' 'accettazione o il rigetto del preventivo, che deve essere presentato dall'Ufficio esecutivo, come pure la presa atto dei conti annuali
- c) le proposte d'elezione, all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, dei membri dell'Ufficio Esecutivo secondo l'art. 1 del regolamento sui compiti e le competenze dell'Ufficio Esecutivo
- d) l'elezione :
 - 1) del consigliere giuridico
 - 2) del consigliere finanziario
 - 3) dei redattori
- e) la preparazione delle trattande e degli affari dell'Assemblea dei Delegati
- f) l'allestimento di un regolamento e la sorveglianza sull'attività dell'Ufficio Esecutivo, così come un elenco dei doveri del / la Presidente e sull'organizzazione del segretariato federativo
- g) l' 'accettazione e l'esclusione delle sezioni e dei membri passivi
- h) la creazione di commissioni e gruppi di lavoro
- i) la modifica degli elenchi delle competenze e delle proposte di modifiche dei regolamenti, per quanto essi non rientrino nelle competenze dell'Assemblea dei delegati
- j) la designazione del luogo di svolgimento della prossima Assemblea dei delegati

Il presente regolamento è stato accettato dall'Assemblea dei delegati dei 23 e 24 giugno a Zurich-Kloten. Essi annullano e sostituiscono quelli del 2006. La loro entrata in vigore il 01.01.2023.